

Prot. n.176/C/2015

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 3 Giugno 2015

Oggetto: **DDL sulla corruzione: approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati -**

L'Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" ([DDL 3008/C](#) – Relatore On. David Ermini del Gruppo Parlamentare PD).

Tra le disposizione del provvedimento come approvato, si evidenziano, in particolare, le seguenti:

Modifiche alla disciplina sanzionatoria dei reati contro la pubblica amministrazione:

-viene novellato l'art. 32-ter c.p., elevando a **3 e 5 anni** i limiti di durata minima e massima **dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione** (attualmente, un anno e tre anni);

-viene novellato l'art. 314 del c.p. che disciplina il reato di **peculato**, innalzando la pena massima edittale. Al riguardo, viene previsto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione **da 4 a 10 anni e 6 mesi** (attualmente la pena è da 4 a 10 anni);

-viene novellato l'art. 318 del c.p. che disciplina il reato di **corruzione per l'esercizio della funzione**, innalzando da 5 a **6 anni** il massimo edittale della reclusione prevista per il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (attualmente la pena è da 1 a 5 anni);

- viene novellato l'art. 319 del c.p. che disciplina la **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, innalzando **da 6 a 10 anni** il minimo e il massimo edittale della reclusione prevista per il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa (attualmente la pena è da 4 a 8 anni);

-viene novellato l'art. 319-ter del c.p. che disciplina la **corruzione in atti giudiziari**, prevedendo la reclusione **da 6 a 12 anni** (attualmente la pena è da 4 a 10 anni). Viene, altresì, disposto che: se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione

non superiore a 5 anni, la pena della reclusione è da 6 a 14 anni (attualmente da 5 a 12); se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena della reclusione è da 8 a 20 anni (attualmente da 6 a 20 anni);

-viene novellato l'art. 319-quater del c.p. che disciplina **l'induzione indebita a dare o promettere utilità**, innalzando **da 6 a 10 anni e 6 mesi** il limite minimo e massimo della pena prevista per il pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato (attualmente la pena è da 3 a 8 anni);

-viene introdotta una nuova **nuova circostanza attenuante** (art. 323-bis c.p.), che consente una **diminuzione della pena da un terzo a due terzi** per colui che, responsabile di specifici delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 318, 319, 319-ter e quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), si sia efficacemente **adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori**, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;

-vengono aumentate le pene per **l'associazione mafiosa** di cui all'art. 416-bis c.p. Al riguardo, viene in particolare previsto che chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione dal **10 a 15 anni** (attualmente da sette a dodici anni);

-viene modificato l'ambito soggettivo di applicazione del reato di **concussione**, di cui all'art. 317 c.p., per ricomprendervi oltre al pubblico ufficiale anche **l'incarico di un pubblico servizio** che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Confermata la pena della reclusione da 6 a 12 anni;

-con riferimento **all'applicazione della pena su richiesta delle parti** (c.d. "patteggiamento"), di cui all'art. 444 del c.p.p., viene previsto per specifici delitti contro la pubblica amministrazione (tra cui quelli di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter e quater c.p. sopra citati e il reato di cui all'art. 322-bis c.p. su peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione di membri Corte penale internazionale e degli organi CE) che l'ammissibilità della richiesta sia **subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato**.

Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione:

-viene modificato l'art. 129 del Dlgs 271/1989 (norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), prevedendo che quando il **Pubblico Ministero esercita l'azione penale per alcuni specifici delitti** (tra cui oltre quelli di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 322-bis sopra citati, quelli di cui agli artt. 320- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, 321-pene per il corruttore, 322-istigazione alla corruzione, 346-bis-traffico influenze illecite, 353-turbata libertà degli incanti, 353-bis-turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), **informa il Presidente dell'ANAC, dando notizia della imputazione;**

-viene modificato l'articolo 1, comma 2, della legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) affidando **all'ANAC** l'esercizio della vigilanza e del **controllo sui contratti di all'art. 17 (contratti secretati)** e seguenti del Dlgs 163/2006;

-viene modificato l'art.1, comma 32 della legge 190/2012 prevedendo che **nei procedimenti per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori**, forniture e servizi, **le stazioni appaltanti** sono tenute a **trasmettere all'ANAC semestralmente le informazioni** pubblicate nei propri siti web istituzionali e concernenti: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

Con altra modifica viene, altresì, introdotto il comma 32-*bis* all'art.1 della medesima legge, volto a prevedere che nelle **controversie sull'affidamento di lavori pubblici, servizi, forniture**, di cui al comma 1, lettera e) dell'articolo 133 del Dlgs 104/2011, il **giudice amministrativo trasmette all'ANAC ogni informazione o notizia rilevante** emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza **condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza**.

Modifiche al codice civile sulle false comunicazioni sociali:

-viene sostituito l'articolo 2621 del c.c. (**False comunicazioni sociali**) prevedendo: la **reclusione da 1 a 5 anni** per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori - i quali per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali - espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La stessa pena si applica se le falsità o omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Vengono, inoltre, previste apposite disposizioni volte a **diminuire la predetta pena** per i **fatti di "lieve entità"**, e nei casi in cui i fatti riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 267/1942 (in base al quale *"non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila"*). In tale caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale). Con altra norma viene disciplinata **la non punibilità per particolare tenuità del fatto** ai sensi dell'art. 131-bis del c.p.

Prevista, altresì, la reclusione **da 3 a 8 anni nel caso di false comunicazioni sociali nelle società quotate** a modifica dell'art. 2622 del Codice civile.

Viene, infine, modificato l'articolo 25-ter, comma 1, del **D.lgs 231 del 2001**, sulla responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo le **sanzioni pecuniarie** in relazione ai predetti reati in materia societaria.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)